SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DELL'8 MAGGIO 1973 [1]

Anna Maria Campogrande
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 60-72

Massime

Dipendenti — Controversie con l'amministrazione — Reclamo — Nozione (Statuto del personale, art. 90, n. 2)

La lettera, fondata su informazioni ufficiose, inviata alla Commissione parecchie settimane prima della notifica del provvedimento impugnato non costituisce un reclamo diretto contro un atto che rechi pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto del personale.

Nella causa 60-72,

ANNA MARIA CAMPOGRANDE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, avenue de l'Orée 19, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34 B/4, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Pierre Lamoureux, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto, nella presente fase procedurale, la ricevibilità del ricorso inteso all'annullamento del concorso COM/A/264, compreso il bando, nonché dei concorsi COM/A/265, COM/A/266, COM/A/267, COM/A/268, compresi i bandi rispettivi,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; H. Kutscher e M. Sørensen (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

I fatti che sono all'origine della controversia si possono riassumere come segue:

La signorina Anna Maria Campogrande veniva assunta dalla Commissione, in qualità di ausiliaria, il 1° agosto 1965. Essa era nominata in ruolo, al grado B 3, il 1° aprile 1967.

Nel settembre 1971, venivano pubblicati alcuni bandi di concorsi interni per titoli e per esami (COM/A/264-268), al fine di coprire posti vacanti di amministratore (carriera A 7/A 6). Un successivo comunicato indicava i requisiti necessari per i vari settori e precisava che le commissioni giudicatrici avrebbero fornito ai candidati ammessi agli esami informazioni circa la documentazione specifica di cui avrebbero potuto servirsi per preparare le varie prove orali.

La Campogrande presentava la propria candidatura al concorso COM/A/264. Dopo aver deciso in un momento di non ammetterla al concorso, dopo varie proteste da parte dell'interessata, la commissione giudicatrice le comunicava, il 22 marzo 1972, ch'essa poteva presentarsi alle prove fissate per l'indomani.

Con lettera 15 giugno si notificava alla ricorrente che, dato il punteggio da lei ottenuto, il suo nome non era stato incluso nell'elenco degli idonei.

Tuttavia, ancor prima di essere stata così informata del risultato del concorso, il 18 maggio 1972 essa aveva inviato una lettera al sig. Coppé, commissario responsabile dei problemi amministrativi, facendo riferimento alle condizioni stabilite nel bando di concorso e precisamente al fatto che tutti i candidati i quali avessero ottenuto un totale di almeno 48 punti avrebbero dovuto essere inclusi nell'elenco di riserva la cui formazione costituiva oggetto del concorso. Essa affermava poi che le erano pervenute alcune informazioni — di cui non indicava la fonte — nel senso che il punteggio totale era stato portato a 53 punti. Ritenendo che questa circostanza spiegasse il suo insuccesso, essa sosteneva che la modifica retroattiva delle condizioni del concorso era inammissibile e avrebbe potuto portare all'annullamento dell'elenco di riserva da parte della Corte di giustizia. Inoltre, essa faceva presente le particolari condizioni in cui era stata ammessa al concorso, condizioni che avevano determinato un suo « handicap psicologico », e chiedeva infine che si tenesse conto di tali considerazioni nel compilare l'elenco di riserva.

Con lettera 11 luglio 1972, il sig. Coppé rispondeva che, avendo ricevuto il 31 maggio il resoconto delle commissioni esaminatrici, egli aveva potuto constatare che le disposizioni dei bandi di con-

corso erano state rispettate. Sugli elenchi di riserva figuravano solo i candidati che avevano ottenuto il minimo di 48 punti; questa cifra non era stata modificata.

II — Procedimento

Con atto pervenuto in cancelleria il 28 agosto 1972, la sig.na Campogrande ha chiesto a questa Corte di annullare il concorso COM/A/264, compreso il bando, nonché i concorsi COM/A/265-268, compresi i bandi. Essa sostiene fra l'altro che « vi sono state delle irregolarità nell' attribuzione del punteggio » e, in particolare, che i punti da lei ottenuti erano originariamente 52 e sono stati poi ridotti a 47, per far sì ch'essa non raggiungesse il minimo di 48 punti. Inoltre è stato, a suo avviso, violato il principio dell' uguaglianza dei candidati, dal momento che solo con lettera 22 marzo 1972 essa è stata avvisata dell'ammissione agli esami, mentre agli altri candidati erano state fornite, fin dal 10 marzo, informazioni sulla documentazione di cui avrebbero dovuto servirsi.

La ricorrente impugna, inoltre, il bando di concorso per mancata indicazione del limite d'età, e tutti e cinque i concorsi per discriminazione fra i vari candidati (la commissione esaminatrice del concorso n. 268 sarebbe stata molto più indulgente delle altre, ed avrebbe ammesso che i candidati optassero per l'inglese, benché questa lingua non fosse una delle lingue ufficiali delle Comunità); fra i 51 candidati ammessi alle prove di questo concorso 28 sono stati inclusi nell'elenco degli idonei, mentre per i cinque concorsi nel loro complesso le cifre corrispondenti sono 253 e 75 e, per il solo concorso n. 264, 55 e 17.

Con memoria depositata il 6 ottobre 1972, la Commissione ha chiesto alla Corte, in forza dell'art. 91 del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, e di dichiarare irricevibile il ricorso.

Nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, depositate il 1° dicembre 1972, la ricorrente ha chiesto che la Corte voglia, in via principale, respingere l'eccezione e, in subordine, rinviare al merito. In via ulteriormente subordinata, essa ha chiesto che la Corte voglia ingiungere alla convenuta di produrre in causa le circolari 1462/IX/69-F, 3069/IX/71-F e 2035/IX/72-F, e di fornire spiegazioni circa la prassi da essa seguita nel corso di domande e reclami indirizzati in modo inesatto o presentati senza seguire la via gerarchica.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla discussione orale sull'eccezione, senza procedere ad istruttoria.

Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 22 marzo 1973. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 aprile 1973.

III — Mezzi e argomenti delle parti sulla ricevibilità del ricorso

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

La convenuta, richiedente nella fase incidentale, sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto non soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 91 dello statuto del personale, nella versione del regolamento del Consiglio n. 1473/72, entrato in vigore nel luglio 1972. Il nuovo art. 91 subordina, al n. 2, il ricorso alla Corte alla condizione che l'interessato abbia previamente proposto un ricorso gerarchico e che questo sia stato respinto, espressamente o tacitamente.

Ora, la lettera inviata il 18 maggio 1972 dalla ricorrente al sig. Coppé non costituisce, né formalmente né sostanzialmente, un reclamo ai sensi dell'art. 90 nella versione allora in vigore. Per quanto riguarda la *forma,* la lettera non è stata inoltrata per via gerarchica, né richiama espressamente l'art. 90. Quanto al *conte-*

nuto, essa non costituisce sostanzialmente un reclamo ai sensi dell'art. 90: non è diretta, infatti, contro una decisione (né ciò sarebbe stato possibile, visto che la decisione della commissione esaminatrice non era stata ancora adottata a quell' epoca), ma rappresenta una semplice richiesta rivolta al sig. Coppé, perché questi intervenisse a titolo personale presso la commissione giudicatrice, prima della conclusione dei lavori, al fine di far includere la ricorrente nell'elenco degli idonei.

Stando così le cose, non solo questa lettera non può essere considerata un reclamo ai sensi dell'art. 90, ma si può dubitare perfino ch'essa costituisca una domanda ai sensi dello stesso articolo: il suo oggetto assolutamente illecito, unitamente alla completa mancanza delle forme prescritte, inducono a classificarla come una semplice sollecitazione privata di un intervento personale.

Il ricorso va quindi dichiarato irricevibile.

La ricorrente, resistente nella fase incidentale, respinge le obiezioni della Commissione relative alla *forma,* sostenendo che il ricorso amministrativo di cui all' art. 90 non è un atto solenne, soggetto a forme sostanziali la cui inosservanza implichi l'irricevibilità del successivo ricorso giurisdizionale. D'altra parte, nella risposta dell'11 luglio 1972, il sig. Coppé non aveva eccepito l'irricevibilità del ricorso amministrativo.

Per quanto riguarda il *contenuto* della lettera, la ricorrente assume che, protestando contro una «modifica retroattiva delle condizioni del concorso » e riferendosi espressamente ad un eventuale annullamento dell'elenco di riserva da parte della Corte di giustizia, essa ha chiaramente contestato la legittimità del procedimento seguito. Essa osserva inoltre che, alla data in cui le aveva risposto (11 luglio 1972) il sig. Coppé disponeva di tutti gli elementi necessari per farlo.

La ricorrente si meraviglia che si possa interpretare come una sollecitazione privata la richiesta da lei rivolta al sig. Coppé. La domanda o il reclamo che un dipendente, come tale, presenta in merito alla sua posizione amministrativa ad un' autorità, anch'essa in veste ufficiale, costituisce un ricorso amministrativo, non già una lettera privata.

La ricorrente osserva ch'essa non ha chiesto al sig. Coppé d'intervenire nei lavori della commissione giudicatrice che, per quanto riguarda la compilazione dell'elenco degl'idonei, erano terminati il 15 maggio 1972, cioè tre giorni prima del 18 maggio 1972, data della sua lettera.

La ricorrente fa valere inoltre che, se questa lettera costituiva un reclamo, la risposta dell'11 luglio 1972 rendeva possibile il ricorso giurisdizionale; ammesso, e non concesso, ch'essa fosse una semplice domanda, si dovrebbe tener conto del fatto che la risposta porta la data dell'11 luglio, precedente a quella della pubblicazione del regolamento n. 1473/72 (16 luglio). La ricorrente trova illogico che, essendo possibile il ricorso giurisdizionale fino al 16 luglio 1972, si dovesse rispettare il termine di tre mesi stabilito dal nuovo art. 90, n. 2, dello statuto per la presentazione del ricorso amministrativo. Questo era del resto inutile, in quanto il sig. Coppé, nella lettera 11 luglio 1972, aveva dichiarato l'incompetenza della Commissione e si era riferito, a quanto pare, alla sentenza della Corte 14 giugno 1972 nella causa 44-71 (Racc. 1972, pag. 427).

Non ignorando gl'inconvenienti che avrebbero potuto derivare dall'entrata in vigore del regolamento n. 1473/72, la ricorrente ha contemporaneamente presentato alla Corte il ricorso ora in esame e al sig. Coppé un reclamo cui era allegata copia del ricorso stesso. Il suo comportamento è stato determinato dal fatto ch'essa non poteva prevedere quale sarebbe stata la decisione della Corte sulla ricevibilità, tenuto conto della sentenza 44-71. Essa si è in tal modo riservata la facoltà di proporre un secondo ricorso giurisdizionale relativo agli stessi fatti. (Vedi ricorso 112-73, registrato nella cancelleria della Corte il 22 marzo 1973).

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 28 agosto 1972, la ricorrente chiede alla Corte di annullare un certo numero di concorsi interni (coi relativi bandi) pubblicati dalla Commissione nel 1971, al fine di coprire dei posti vacanti di amministratore (carriera A 7/A 6).

2 La Commissione, convenuta, ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, fondata sulla mancata osservanza dell'art. 91 dello statuto del personale.

3 Il n. 2 di quest'articolo, nella nuova versione del regolamento 1° luglio 1972, n. 1473 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 16 luglio 1972), stabilisce come condizione della ricevibilità del ricorso alla Corte di giustizia il fatto che il ricorrente abbia in precedenza proposto all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, avverso gli atti che gli rechino pregiudizio.

4 La questione relativa alla ricevibilità va risolta in base alle norme vigenti all'epoca in cui è stato proposto il ricorso.

5 Si deve quindi accertare, in primo luogo, se la ricorrente abbia previamente proposto alla Commissione un reclamo avverso un atto che le rechi pregiudizio.

6 In proposito, la ricorrente fa riferimento ad una lettera da lei inviata il 18 maggio 1972 al membro della Commissione responsabile per i problemi amministrativi.

7 La lettera si basava, a detta della stessa ricorrente, su talune informazioni pervenutele e di cui essa peraltro non indica la fonte.

8 L'esito della partecipazione al concorso è stato però notificato alla ricorrente solo in data 15 giugno, cioè varie settimane dopo la spedizione della suddetta lettera.

9 Stando così le cose, questa non può essere considerata come un reclamo diretto contro un atto recante pregiudizio alla ricorrente.

10 A norma dell'art. 91, n. 2, dello statuto del personale, il ricorso è perciò irricevibile.

Sulle spese

11/13 La ricorrente è rimasta soccombente. A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 90 e 91,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 69, 70 e 91,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è irricevibile.**

2° **Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.**

Pescatore Kutscher Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'8 maggio 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore